(N. 230)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori FANTUZZI e RISTORI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1953

Concessione di sussidi ai danneggiati dal nubifragio del 25 settembre 1953 abbattutosi sui comuni di Poviglio, Brescello, Boretto, Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia.

ONOREVOLI SENATORI. — Il 25 settembre 1953 su una vasta zona della bassa reggiana, fertilissima terra, si è abbattuto un nubifragio di inaudita violenza.

Grandine e rabbiose raffiche di vento, nel volgere di breve tempo, hanno provocato danni ingentissimi nelle zone colpite, vale a dire nei comuni di Poviglio, Brescello, Boretto e Gualtieri, tutti nella provincia di Reggio Emilia.

Che i danni siano stati ingentissimi è stato dimostrato, del resto, anche da esperti e da tecnici fra cui quelli dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia. Noi stessi, possiamo assicurarlo, visitando quelle zone rimanemmo profondamente impressionati dallo squallore in cui sono cadute quelle verdi e ridenti campagne: sembrava che l'inverno fosse giunto con mesi d'anticipo.

Le prime impressioni che raccogliemmo ci dettero subito l'esatta sensazione delle giuste aspirazioni di quelle laboriose popolazioni: riprendere la loro attività a pieno ritmo, entro breve tempo, ricostituendo il loro già ricchissimo patrimonio agrario e zootecnico.

Ma per raggiungere questi obbiettivi occorrono fondi e in quantità. Basti pensare che la zona colpita si estende per complessivi ettari 6.345, così suddivisi:

ettari 2.000 per il comune di Gualtieri;
» 1.835 per il comune di Brescello;
» 1.425 per il comune di Boretto;
» 1.085 per il comune di Poviglio;

e che le perdite, per i danni causati da questo nubifragio, calcolati sulla reale produzione prevedibile per il 1953, in base a saggi eseguiti su poderi scelti opportunamente nei Comuni interessati, oscillano, per quanto riguarda i prodotti agricoli più importanti, tra il 50 e il 100 per cento.

Se a queste si aggiungono le perdite registrate per danni subìti dagli impianti viticoli andati distrutti nella maggioranza dei casi, si può considerare il danno medio per ettaro in lire 109.312. Sicchè il danno complessivo, senza eccedere, si valuta in lire 693.584.640.

Ora, si diceva che la possibilità di riprendere l'attività produttiva in quelle zone è il fattore dominante della vita di quei contadini,

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

i quali sono consci che attuando ciò si avrebbe un indubbio vantaggio per loro stessi, ma sanno, altresì, che si avrebbe un notevole rafforzamento della economia nazionale.

Sono questi i motivi per i quali essi, giustamente, aspirano all'intervento dello Stato, senza il quale non è possibile la ripresa produttiva in quelle zone. Questa aspirazione è tanto più giusta se si considera che quelle zone sono le stesse che subirono, alla fine del 1951, la tremenda alluvione provocata dallo straripamento delle acque del Po. Alluvione cui fece seguito il flagello delle «nottue» e delle «lateridi» e una gravissima siccità.

Per finire si consideri che, sempre su queste zone, nella primavera del 1953 si abbattè una fortissima grandinata che provocò danni della stessa entità di quelli subìti ad opera del nubifragio del 25 settembre 1953.

Onorevoli senatori, i fatti esposti e le considerazioni qui addotte, sia pure in estrema sintesi, ci hanno indotti a presentare questa proposta di legge alla quale, vogliamo sperare, il Senato vorrà riconoscere il carattere d'urgenza e che, confidiamo, il Senato stesso vorrà approvare.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 700.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953–54, onde provvedere alla concessione di indennizzi ai conduttori delle aziende agricole site nei comuni di Boretto, Brescello, Poviglio e Gualtieri, nella provincia di Reggio Emilia, danneggiate dal nubifragio del 25 settembre 1953 e precedente.

Art. 2.

L'indennizzo è concesso ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai fittavoli e alle cooperative agricole delle aziende anzidette in proporzione del danno subìto.

Art. 3.

Le domande per la concessione del sussidio dovranno essere presentate all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia il quale, in collaborazione col sindaco del Comune interessato o con un delegato di questo ultimo, ne determinerà la misura.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato con proprio decreto ad effettuare le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.